



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 37 Del 30/07/2015	OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PERSONALE 2015-2017	TRIENNALE	FABBISOGNO

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17,15, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RILEVATA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, a norma del quale: “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*”

VISTO l'articolo 91 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale al 1° comma testualmente recita: “*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*”

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/2001, il quale dispone: “*Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni...*” (1° comma); “*Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale ...*” (3° comma); “*Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449...*” (4° comma);

VISTO l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: “*A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”;

VISTO l'art. 39, commi 2-bis, 3 e 3-ter della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1 della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

- la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti nell'anno precedente
- la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità
- la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

VISTO l'art. 1 comma 102 della Legge n. 311 del 2004 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 2, e all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO l'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale recita testualmente “*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.*”

Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”;

VISTO l'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che si ispira al criterio di un generale contenimento della spese in materia di pubblico impiego;

VISTO l'art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/010 nel quale è stabilito che: “*Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:*

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.”

VISTO l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca la seguente disposizione: “*La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis*”;

ACCERTATO che la Corte dei conti per il Piemonte con delibera n. 59/2010 nel richiamare la disposizione di cui all'art. 1, comma 47, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 ai sensi della quale, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”, ha ritenuto di poter escludere dal campo di applicazione del novellato art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008, le assunzioni per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte alla disciplina limitativa delle assunzioni (in quanto modalità di trasferimento che non genera variazione della spesa, complessiva, dunque operazione neutra per la finanza pubblica). La Corte ha precisato che a decorrere dal 1^o gennaio 2011 tali devono ritenersi anche gli enti non soggetti al patto di stabilità, trovando applicazione anche nei loro confronti il regime limitativo di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112 del 2008;

VISTO l'art. 34-bis del DLgs 165/2001 con il quale vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali o di avviamento tramite centro per l'impiego per cui, prima di avviare tali procedure, le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti di area vasta, fermi restando gli adempimenti in materia di mobilità previsti dall'art. 30, comma 2-bis;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, in relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario che sarà individuato dalle Province e dalla Città Metropolitane ai sensi della legge n. 56/14, le regioni e gli enti locali:

a) determinano il budget per le assunzioni per gli anni 2015 e 2016 (cioè quello riferito alle cessazioni 2014/2015 prioritariamente alla assunzione dei vincitori di concorso pubblico, approvate prima dell'1/1/2015 nonché (anche utilizzando i risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;

b) possono indire bandi di procedura di mobilità volontaria (fatte salve quelle avviate prima dell'1/1/2015) riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

VISTA la circolare del DFP della Presidenza del Consiglio n. 1/2015 del 29/01/2015 con la quale si dettano linee guida in materia di personale in attuazione all'art. 1, commi da 418 a 430, della legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 23/12/2014) e che chiarisce che, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento

della funzione pubblica le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

ANALIZZATA la situazione delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2014 o preventivate per il triennio 2015/2017 riassunte nel prospetto seguente:

Categoria	Servizio di appartenenza	Anno di cessazione	Tipo di rapporto	Motivo della cessazione
D	Tecnico	2017	Tempo indeterminato	Pensionamento

RITENUTO alla luce di quanto precede:

- di dare atto che presso questo ente non sono presenti graduatorie approvate al 31/12/2014 per le quali è da assumere il vincitore di concorso a tempo indeterminato;
- di dare atto che il budget per le assunzioni a tempo indeterminato sopra riportato è destinato ai processi di mobilità del personale soprannumerario di area vasta, fatte salve le procedure di mobilità volontaria riservate a tale personale, anche ai fini della copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico che si renderà vacante nel 2017 a seguito del collocamento a riposo dell'attuale Responsabile di Servizio;

ACCERTATO che il comma 102, art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) prevede che le disposizioni dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, relative alla riduzione della spesa per lavoro flessibile costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

RILEVATO che il quadro normativo in materia di contenimento della spesa di personale è stato recentemente modificato:

- 1) dall'art. 4, comma 12 bis del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89 (limitatamente alle modalità di concorso all'obiettivo per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate), dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n.114 che ha modificato il limite di spesa delle assunzioni rispetto al personale cessato nell'anno precedente (ora 60%) ed ha abrogato l'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/08 (limitazione incidenza spesa personale su spesa corrente al 50%);
- 2) dall'art. 11, comma 4 bis Legge n. 114/2014 che ha eliminato il vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009) agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, art. 1, L. n. 296/2006;

DATO ATTO altresì che questo ente ha rispettato nel 2014 i tempi medi nei pagamenti di cui all'art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16.10.2008 si è riprogrammata la dotazione organica dell'ente;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.10.2008 si è proceduto a programmare le assunzioni annuali e triennali per il triennio 2008-2010;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2011 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2011-2013;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.03.2012 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01.07.2013 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25.06.2014 si è proceduto a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti non è soggetto al rispetto del patto di stabilità;

VISTO l'art. 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190, legge di stabilità 2015;

VISTO il decreto legge 19.06.2015, n. 78, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"*;

VISTA la deliberazione n. 19/SZAUT/2015/QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la sopracitata normativa, al fine di procedere alla ricollocazione del personale delle province, ha sancito il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione del soprannumero e delle eccedenze di personale ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

PRECISATA la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISTI i pareri previsti dall'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di seguito riportati;

Tanto Premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 come dettagliatamente sotto indicato:

- | | |
|-----------|---|
| anno 2015 | nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione; |
| anno 2016 | nessuna previsione di cessazione di rapporto di lavoro, con conseguente nessuna previsione di assunzione; |
| anno 2017 | cessazione a seguito collocamento a riposo n.1 posto Istruttore Direttivo Tecnico |

DI DARE ATTO che per quanto attiene alle sostituzioni di personale temporaneamente assente o per esigenze straordinarie si procederà alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in relazione alle esigenze ed alle disponibilità di Bilancio, nel rispetto della normativa vigente;

SI POTRA' autorizzare eventuale mobilità verso l'esterno del personale in servizio in corrispondenza della acquisizione di risorse umane provenienti dall'esterno di pari categoria mediante l'istituto della mobilità nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

DI STABILIRE che si dovrà procedere ad un costante monitoraggio della spesa del personale;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U.;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazietti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	04/08/2015	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

Ussassai 04/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **30/07/2015**

<input type="checkbox"/>	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
<input checked="" type="checkbox"/>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 04/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli